

CANALI

CODICE DI CONDOTTA PER I FORNITORI E PARTNER

CANALI

12 Ottobre 2026

CANALI

INTRODUZIONE

Canali Holding S.p.A. e le società da essa direttamente o indirettamente controllate (di seguito anche **“CANALI”** o **“Società”**) si impegnano ad operare con integrità e in conformità alle leggi ed alle normative applicabili, con particolare riferimento agli standard di lavoro, responsabilità sociale, tutela dell’ambiente, etica e integrità aziendale. CANALI si aspetta, quindi, che i propri Partner e Fornitori operino nel rispetto delle leggi e normative e, a tal fine, ha adottato il presente “Codice di condotta per Fornitori e Partner” (il **“Codice”**) che stabilisce gli standard essenziali previsti per qualsiasi Fornitore o Partner che collabori con CANALI.

Ai fini del presente Codice:

- **“Fornitore”**: qualsiasi azienda o individuo che fornisca prodotti, materiali, lavorazioni, personale o servizi a CANALI, inclusi, ove rilevanti, il proprio personale, i subappaltatori e i subfornitori coinvolti nella fornitura;
- **“Partner”**: qualsiasi altra terza parte che svolga una collaborazione commerciale con CANALI, inclusi distributori, licenziatari, agenti e joint venture partner.

Il Codice integra le previsioni contrattuali vigenti tra le parti. L’accettazione ed il rispetto del Codice costituiscono condizione essenziale per l’avvio e la prosecuzione del rapporto con CANALI.

CANALI riconosce che Fornitori e Partner possono differire per dimensioni, struttura e attività svolta: i requisiti del Codice si applicano pertanto in modo proporzionato alla natura della fornitura e ai relativi rischi. I principi fondamentali in materia di rispetto della legge, diritti umani e dei lavoratori, salute e sicurezza, integrità e tutela delle informazioni sono, in ogni caso, inderogabili.

Le disposizioni specificamente riferite alla filiera produttiva si applicano ai soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella produzione, lavorazione, trasformazione, finissaggio, confezionamento, imballaggio o fornitura di materie prime e componenti destinati ai prodotti CANALI. Le disposizioni in materia di dati, sistemi digitali, cybersecurity e intelligenza artificiale si applicano quando tali elementi sono coinvolti nella fornitura.

PRINCIPI ESSENZIALI

1. Rispettare le leggi applicabili e operare con integrità.
2. Non utilizzare lavoro minorile, forzato, irregolare, clandestino o non dichiarato.
3. Trattare ogni lavoratore con dignità, rispetto e senza discriminazioni o molestie.
4. Garantire rapporti di lavoro regolari, retribuzioni, orari e riposi conformi alla legge e agli standard applicabili.
5. Proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori.
6. Ridurre gli impatti ambientali e garantire la conformità di materiali, sostanze e prodotti.
7. Per la filiera produttiva, non affidare lavorazioni CANALI a soggetti o siti non autorizzati.

CANALI

8. Operare con integrità, prevenendo corruzione, riciclaggio, conflitti di interesse, pratiche anticoncorrenziali e violazioni delle restrizioni commerciali applicabili.
9. Proteggere informazioni, dati, proprietà intellettuale e sistemi CANALI ed utilizzare l'intelligenza artificiale in modo responsabile e conforme alle leggi vigenti.
10. Segnalare tempestivamente le potenziali violazioni rilevanti, collaborare alle verifiche e correggere tempestivamente le non conformità.

1. LEGGI, STANDARD E APPLICABILITÀ

I Fornitori ed i Partner sono tenuti a rispettare tutte le leggi applicabili nei Paesi in cui operano e, ove pertinenti, i principali standard internazionali in materia di diritti umani e lavoro, tra cui la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani, le Linee Guida OCSE per le Imprese Multinazionali e le Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO).

Ove il rispetto del presente Codice dovesse porsi in contrasto con disposizioni inderogabili locali, il Fornitore ne informa tempestivamente CANALI. Ove il Codice e la normativa perseguano il medesimo obiettivo, CANALI richiede l'applicazione dello standard che assicura la maggiore tutela, nei limiti consentiti dalla legge.

2. PRINCIPI ETICI A TUTELA DEI LAVORATORI

2.1 Dignità, rispetto e non discriminazione

I Fornitori ed i Partner devono trattare tutte le persone con dignità e rispetto. Non sono tollerati discriminazioni, molestie, comprese le molestie sessuali, abusi, violenze, minacce, intimidazioni, coercizioni o ritorsioni. Le decisioni relative al rapporto di lavoro devono essere basate su criteri legittimi e non discriminatori.

2.2 Tutela dei minori, lavoro forzato e lavoro irregolare

I Fornitori ed i Partner non devono impiegare persone di età inferiore a 16 anni o all'età minima superiore prevista dalla legge locale. I lavoratori di età inferiore a 18 anni non devono essere impiegati in attività pericolose, lavoro notturno o straordinario in violazione della legge e degli standard applicabili.

Sono vietati il lavoro forzato o vincolato, la schiavitù moderna, la tratta di persone e qualsiasi forma di lavoro irregolare, clandestino o non dichiarato. I lavoratori devono poter conservare i propri documenti di identità, muoversi liberamente e cessare il rapporto di lavoro secondo le condizioni previste dalla legge. Non devono essere richiesti depositi o indebite commissioni di reclutamento come condizione per l'impiego.

2.3 Rapporti di lavoro, retribuzione, orario e libertà di associazione

I rapporti di lavoro devono essere regolari e documentati in conformità alla legge applicabile. I lavoratori devono ricevere informazioni comprensibili sulle principali condizioni di impiego. Le forme contrattuali temporanee o flessibili non devono essere utilizzate allo scopo di eludere le tutele previste dalla legge o dai contratti collettivi applicabili.

CANALI

Retribuzioni, benefit, lavoro straordinario, orario di lavoro, riposi, ferie e congedi devono rispettare la legge, i contratti collettivi applicabili e, ove più tutelanti, gli standard di settore riconosciuti. Non è consentito ricorrere sistematicamente a orari di lavoro straordinari. I Fornitori ed i Partner rispettano il diritto dei lavoratori alla libertà di associazione e alla negoziazione collettiva, senza interferenze o ritorsioni.

2.4 Salute e sicurezza

I Fornitori ed i Partner devono garantire ambienti di lavoro sani e sicuri e adottare misure adeguate per identificare, prevenire e gestire i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi, ove pertinenti, i rischi psicosociali. In funzione dell'attività svolta, devono essere assicurati formazione, procedure di emergenza, dispositivi di protezione, primo soccorso e adeguate misure relative alla sicurezza di edifici, incendi, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose.

Ove siano messi a disposizione alloggi per i lavoratori, questi devono essere sicuri, salubri e conformi alla normativa applicabile.

3. PRINCIPI ETICI NEI PROCESSI INTERNI

3.1 Anticorruzione ed etica commerciale

CANALI adotta un approccio di tolleranza zero nei confronti della corruzione. I Fornitori ed i Partner non devono offrire, promettere, richiedere o accettare, direttamente o tramite terzi, pagamenti, favori o altri vantaggi indebiti, né effettuare pagamenti facilitatori. Devono rispettare la normativa anticorruzione vigente e adottare misure di prevenzione proporzionate alla propria attività e ai relativi rischi.

Omaggi e ospitalità connessi al rapporto con CANALI devono essere leciti, appropriati, ragionevoli e non idonei a influenzare impropriamente decisioni commerciali. I Fornitori ed i Partner non devono offrire, per conto di CANALI, omaggi o ospitalità a funzionari pubblici né effettuare contributi politici per conto di CANALI.

3.2 Sanzioni internazionali, controlli delle esportazioni e dogane

Ove applicabile alla fornitura, i Fornitori ed i Partner devono rispettare le sanzioni economiche e commerciali, le restrizioni internazionali e le norme in materia di controllo delle esportazioni e importazioni applicabili. Non devono coinvolgere nelle attività svolte per CANALI soggetti sottoposti a divieti o restrizioni applicabili. Ove pertinente, devono, inoltre, rispettare la normativa doganale e fornire informazioni accurate su classificazione, valore e origine delle merci. È vietato ricorrere a transshipment, triangolazioni o altre operazioni finalizzate ad aggirare restrizioni commerciali, controlli all'importazione o esportazione o regole sull'origine.

3.3 Antiriciclaggio, concorrenza e integrità delle informazioni

I Fornitori ed i Partner non devono essere coinvolti in riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o di altre attività illecite e devono rispettare la normativa applicabile. Devono, inoltre, rispettare le norme in materia di concorrenza e antitrust, evitando accordi o pratiche anticoncorrenziali, inclusi la fissazione

CANALI

dei prezzi, la ripartizione dei mercati o lo scambio illecito di informazioni sensibili. Documenti, registri, certificazioni e informazioni forniti a CANALI devono essere accurati e veritieri; è vietata qualsiasi falsificazione o alterazione intenzionale.

4. TUTELA DELL'AMBIENTE E PRODUZIONE RESPONSABILE

4.1 Tutela dell'ambiente

I Fornitori ed i Partner devono rispettare le leggi, le autorizzazioni e le prescrizioni ambientali applicabili e adottare misure proporzionate per ridurre gli impatti delle proprie attività, con particolare attenzione a consumi energetici e idrici, emissioni, rifiuti e utilizzo di sostanze pericolose.

Ove applicabile, e su richiesta di CANALI, i Fornitori ed i Partner devono monitorare e rendere disponibili dati ambientali pertinenti alla fornitura. I Fornitori di minori dimensioni possono adottare sistemi di gestione semplificati, anche non certificati, purché adeguati ai principali rischi e impatti ambientali.

4.2 Approvvigionamento responsabile dei materiali

I Fornitori ed i Partner devono utilizzare materie prime, componenti, sostanze chimiche e imballaggi in modo responsabile, rispettando le restrizioni applicabili e riducendo, ove possibile, l'impiego di sostanze pericolose e di risorse non necessarie.

Quando rilevante per la fornitura, devono assicurare un'adeguata tracciabilità dell'origine dei materiali e rispettare le disposizioni applicabili in materia di etichettatura, origine dei prodotti, tutela del "Made in Italy" e approvvigionamento da aree interessate da conflitti o ad alto rischio.

4.3 Conformità del prodotto e sostanze chimiche

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano ai Fornitori della filiera produttiva. Materiali, componenti e prodotti destinati a CANALI devono rispettare le specifiche comunicate da CANALI e la normativa applicabile in materia di sicurezza, composizione, etichettatura e sostanze chimiche, incluso il Regolamento REACH ove applicabile, nonché eventuali PRSL/MRSL comunicate da CANALI.

I Fornitori devono gestire e documentare adeguatamente l'utilizzo delle sostanze chimiche, mantenere evidenze idonee a dimostrare la conformità e consentire a CANALI, direttamente o tramite soggetti incaricati, di effettuare test e verifiche sui materiali e sui prodotti forniti.

5. PRINCIPI ETICI NEI RAPPORTI CON CANALI

5.1 Rispetto della privacy, sicurezza delle informazioni e continuità aziendale

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano quando la fornitura comporta il trattamento di dati personali o l'accesso a dati, informazioni, sistemi o infrastrutture CANALI. I Fornitori ed i Partner devono rispettare la normativa applicabile e gli accordi sottoscritti con CANALI e adottare misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere riservatezza, integrità e disponibilità dei dati e dei sistemi coinvolti

CANALI

nella fornitura. Ove necessario in funzione del servizio, devono, inoltre, assicurare adeguate misure di continuità operativa.

5.2 Intelligenza artificiale

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano quando sistemi di intelligenza artificiale, tradizionale o generativa, sono utilizzati nell'ambito dei servizi o delle attività rese a CANALI. I Fornitori ed i Partner devono informare CANALI con adeguato anticipo dell'utilizzo di tali sistemi, rispettare la normativa applicabile e adottare un uso responsabile dell'intelligenza artificiale. Dati, contenuti o informazioni di CANALI non possono essere utilizzati per addestrare o migliorare modelli o sistemi di intelligenza artificiale del Fornitore o di terzi senza previo consenso scritto di CANALI.

5.3 Protezione della proprietà intellettuale, riservatezza e dichiarazioni pubbliche

I Fornitori ed i Partner devono proteggere le informazioni riservate, i segreti commerciali, i marchi, il know-how, i contenuti, i prodotti e gli altri diritti di proprietà intellettuale o industriale di CANALI e utilizzarli esclusivamente per le finalità autorizzate. Qualsiasi dichiarazione pubblica o comunicazione che utilizzi il nome, i marchi o riferimenti a CANALI deve rispettare gli obblighi di riservatezza ed essere previamente autorizzata quando richiesto.

5.4 Conflitti di interesse

I Fornitori ed i Partner devono evitare situazioni di conflitto di interesse e comunicare tempestivamente a CANALI eventuali conflitti effettivi, potenziali o percepiti che possano incidere sul rapporto commerciale o sull'imparzialità delle decisioni. Le informazioni acquisite nel rapporto con CANALI non devono essere utilizzate per ottenere vantaggi personali indebiti o per finalità non autorizzate.

5.5 Subappalto e trasparenza della filiera produttiva

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano ai Fornitori coinvolti nella filiera produttiva CANALI. La trasparenza della filiera è un requisito essenziale: i Fornitori devono comunicare a CANALI, secondo le modalità richieste, i siti produttivi e i soggetti coinvolti nelle lavorazioni destinate a CANALI e non devono affidare tali lavorazioni a subappaltatori, subfornitori, lavoratori a domicilio o altri soggetti non preventivamente autorizzati per iscritto da CANALI.

I Fornitori non devono ricorrere a laboratori, non registrati o comunque non conformi alla legge. Devono informare preventivamente CANALI delle modifiche rilevanti ai propri siti produttivi o alla filiera autorizzata e ottenere le approvazioni richieste prima del loro utilizzo ai fini della fornitura CANALI. Devono, inoltre, assicurare che i subfornitori autorizzati rispettino principi equivalenti a quelli del presente Codice, effettuare controlli proporzionati al rischio e mantenere informazioni sufficienti a ricostruire, ove richiesto, la filiera delle lavorazioni e dei materiali destinati ai prodotti CANALI.

La sovrapproduzione non autorizzata o affidata a soggetti o siti non autorizzati costituisce una violazione grave del presente Codice.

6. CONTROLLO, CONFORMITÀ, SANZIONI E SEGNALAZIONI

6.1 Segnalazioni

Per quesiti o richieste di chiarimento connesse al presente Codice, i Fornitori ed i Partner possono rivolgersi al rispettivo referente CANALI. Il Fornitore o Partner deve informare tempestivamente CANALI di violazioni o di ragionevoli sospetti di violazioni del Codice connessi alle attività svolte per CANALI. Tale obbligo non limita la possibilità di utilizzare il canale Whistleblowing di CANALI. Violazioni o sospette violazioni possono essere segnalate in modo sicuro e riservato attraverso il canale Whistleblowing di CANALI, accessibile al seguente link: <https://it.canali.com/segnalazioni>

I Fornitori della filiera produttiva devono rendere noto ai propri lavoratori l'accesso al canale CANALI con modalità adeguate al contesto. Ove proporzionato alla propria dimensione e ai rischi, i Fornitori ed i Partner sono, inoltre, incoraggiati a mettere a disposizione propri meccanismi di segnalazione o reclamo, garantendo il divieto di ritorsione.

6.2 Audit e verifiche

CANALI può verificare il rispetto del presente Codice attraverso richieste documentali, questionari e audit, direttamente o tramite soggetti indipendenti, secondo un approccio proporzionato al rischio. I Fornitori ed i Partner devono collaborare e mettere a disposizione le informazioni ragionevolmente necessarie.

Per i Fornitori della filiera produttiva, le verifiche possono comprendere l'accesso alle aree di lavoro, ai documenti interni e, ove ritenuto opportuno, svolgere colloqui riservati con i lavoratori, verificando altresì gli alloggi messi a loro disposizione.

Gli audit possono essere annunciati, semi-annunciati o non annunciati nei limiti consentiti dalla legge e dagli accordi contrattuali vigenti.

6.3 Piani di azione correttiva e conseguenze

In caso di non conformità, CANALI può richiedere chiarimenti e concordare con il Fornitore o Partner un piano di azione correttiva con tempistiche adeguate alla natura e alla gravità della violazione. Il Fornitore o Partner deve cooperare e attuare tempestivamente le misure concordate.

Violazioni gravi, ripetute o non sanate, ovvero il mancato rispetto di un piano di azione correttiva o, ancora, la mancata collaborazione alle verifiche possono comportare, in funzione della gravità e nel rispetto della legge e degli accordi contrattuali vigenti, la sospensione degli ordini o del rapporto commerciale, la risoluzione del contratto e le ulteriori tutele previste dal contratto o dalla legge.

Sono considerate particolarmente gravi, tra l'altro, le violazioni relative a lavoro minorile o forzato, corruzione, sovrapproduzione non autorizzata o subappalto non autorizzato, gravi violazioni in materia di salute e sicurezza o ambiente, nonché l'occultamento intenzionale di informazioni richieste da CANALI.

CANALI

RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE E DEL PARTNER

Il Fornitore o Partner è responsabile del rispetto del presente Codice nell'ambito delle attività svolte per CANALI e, ove applicabile, deve comunicarne i principi ai propri subfornitori e subappaltatori coinvolti nella fornitura. CANALI può aggiornare periodicamente il Codice per recepire evoluzioni normative, organizzative o di rischio, dandone adeguata comunicazione.